

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- Obiettivo T4/2022: Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- Obiettivo T1/2024: Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- Obiettivo T4/2026: Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti collaudo degli interventi.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03).

ACCORDO QUADRO

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO: TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, STATICO

LOTTO GEOGRAFICO NORD

CIG: 92951719C2

TRA

- MINISTERO DELLA CULTURA, con sede centrale in Roma, Via del Collegio Romano, 27, (di seguito, "Amministrazione Titolare"), in persona di Nicola Macrì, giusta determina n. 42 del 22/06/2022;

Ε

- a) ING. ANTONIO TURCO (Mandataria), con sede legale in Vanzaghello (MI), via F.lli Bandiera n. 7, cap 20020, Partita IVA n. 10001690154, C.F. n. 10001690154, in persona di Ing. Antonio Turco, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0356243 del 07/12/2022, NORD AQ4 Venezia 1;
- b) ING. LENSI ANTONINO STUDIO INGEGNERIA (Mandataria), con sede legale in Foggia (FG), via Zezza n. 2, cap 71121, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Foggia al n. 224554, Partita IVA n. 01471360717, C.F. n. 01471360717, in persona di Ing. Antonino Lensi, giusto Provvedimenti di Aggiudicazione prot. 0356243 del 07/12/2022, NORD AQ4 Venezia 2 e prot. 0044083 del 14/02/2023, NORD AQ4 Ravenna, NORD AQ4 Venezia 3;
- c) Engineering Platform 67.12. S.r.l. stp (Mandataria), con sede legale in Padova (PD), via dell'industria n. 23/B, cap 35132, capitale sociale € 10.000, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Padova al n. 448872, Partita IVA n. 05174200286, C.F. n. 05174200286, in persona di Ing. Carlo Tollardo, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0356243 del 07/12/2022, NORD AQ4 Ferrara 2;

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE

d) il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR"), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNC");

- e) con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- f) gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "Piano"), individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti collaudo degli interventi;
- g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'articolo 1, co. 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziate nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto (di seguito, "Soggetti Attuatori") e dei rispettivi CUP;
- h) il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;
- il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo") Componente 3 ("Turismo e cultura 4.0");
- in merito alla governance del Piano, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito "Amministrazione Titolare"). L'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano;
- k) previa pubblicazione del bando di gara telematica del 30/06/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione previa pubblicazione del bando di telematica del 30/06/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea I il 30/06/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 360322 del 05/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale, n. 76 del 01/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 IA.02





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

- IA.04-S.03) (di seguito, la "Procedura");

- l) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza per conto dell'Amministrazione Titolare, al fine di aggiudicare ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell'articolo 37, co. 6 e 7, e dell'articolo 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");
- m) i Soggetti Attuatori possono ricorrere agli Accordi Quadro stipulati tra l'Amministrazione Titolare e gli operatori aggiudicatari per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione del Piano;
- n) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
 - sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti);
 - sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
 - sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i "Sub-lotti Prestazionali");

- all'esito delle Procedure, con provvedimenti n. 356243 del 07/12/2022 e n. 0044084 del 14/02/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico NORD, il Sub-lotto Prestazionale 5 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- p) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");
- q) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra l'Amministrazione Titolare e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico NORD;
- r) la Tabella allegata come *sub* Allegato 1 al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico NORD e il Sublotto Prestazionale 5,
 - l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato dall'Amministrazione Titolare,





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

- l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi previsti dal Piano la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi ricadenti nei Cluster Assegnati;
- gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- s) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- t) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 5;
- u) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi previsti dal Piano;
- ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- w) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte delle Prefetture UTG di Milano, Foggia, Padova dell'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione Titolare, per conto dei Soggetti Attuatori recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori recederanno dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- x) la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0356243 del giorno 07/12/2022 e n. 0044084 del 14/02/2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 IA.02 IA.04 S.03) lotto geografico 1. nord CIG 92951719C2 Sub lotto Prestazionale 5 Collaudo, è intervenuta da parte della centrale di committenza Invitalia con il provvedimento prot. n. 0066388 del 03/03/2023 e con il





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

provvedimento prot. 0084667 in data 21/03/2023.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI

- 1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
- **2.** Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 5 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, con i relativi allegati;
 - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
 - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
 - le risposte alle richieste di chiarimento;
 - Provvedimento di Aggiudicazione;
 - Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 5 nel Lotto Geografico NORD;
 - Allegato 2 (materialmente allegato): Garanzia Accordo Quadro.
- 3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
- **4.** Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori ai sensi del presente Accordo Quadro.
- 5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNC.
- 6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni dei servizi di collaudo: tecnico amministrativo, tecnico funzionale, statico di cui al Lotto Geografico NORD Sub-lotto Prestazionale 5, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 5.
- 2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
- 3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
- 4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
- **5.** A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore uno o più Contratti Specifici relativi a servizi di collaudo riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
- **6.** Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
- 7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
- 8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
- **9.** L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
- **10.**Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5, è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico NORD, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA (di seguito "Valore Massimo Stimato Lavori") maggiorato del 10% (dieci percento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti nei quadri economici dei suddetti Interventi (di seguito, "Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti").
- 2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a € 21.113.180,00 (Euro ventunomilionicentotredicimilacentottanta/00), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA degli Interventi ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico NORD ("parametro V" previsto dal D.M. 17 giugno 2016).
- **3.** Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti è pari a € 23.224.498,00 (Euro ventitremilioniduecentoventiquattromilaquattrocentonovantotto/00), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € 21.113.180,00 (Euro ventunomilionicentotredicimilacentottanta/00), maggiorato del 10% (dieci per cento).
- **4.** Fermo restando quanto precede, il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5, è pari al 8 % (otto per cento) del summenzionato Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, ossia è pari a € 1.857.959,84.
- **5.** L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
- **6.** Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
- 7. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
- 8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

- 9. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino 31 dicembre 2026.
- **10.** Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti.
- 11. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

- 12.L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
- 13. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

- 1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA secondo il modello allegato "Allegato E" al Disciplinare Unico con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
- 2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all'eventuale Piano delle Indagini corredato dal relativo computo metrico, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
 - tutta la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal Soggetto Attuatore;
 - le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5;
 - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5;
 - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
 - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
- 3. I Contratti Specifici saranno stipulati "a corpo".





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

- **4.** L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- **5.** Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.
- 6. Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI

- 1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.
- 6.a) Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)
 - 1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sublotto Prestazionale 5 e dai relativi allegati.
- 6.b) Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità
 - Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore sarà tenuto, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 5, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.
- 6.c) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile
 - 1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.
- 6.d) Obblighi specifici relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi
 - **1.6.** È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
 - **1.7.** È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- 2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare assumendone i relativi rischi un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

- 3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
- **4.** L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
- 5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando anche mediante adeguata istruzione dello stesso che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
- **6.** L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori e l'Amministrazione Titolare da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

- 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5.
- 2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.
- 3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle spese generali (spese ed oneri accessori) per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di collaudo, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto di Contratto Specifico.
- **4.** Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

- **1.** Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
- 2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio.
- **3.** I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.
- 8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari
- 1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- **2.** Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
- **4.** L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
- **5.** L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori.
- 6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
- 7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 5.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

- 12. a) Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente Accordo Quadro
- 1. L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 5, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.
- 2. L'Appaltatore ING. ANTONIO TURCO ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 0148403459, emessa in data 16/02/2023 dalla compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 87.485,69 (Euro ottantasettemilaquattrocentottantacinque/69).
- 3. L'Appaltatore ING. LENSI ANTONINO STUDIO INGEGNERIA ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 2023/50/2660890, emessa in data 15/02/2023 dalla compagnia REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 3.184,29 (Euro tremilacentottantaquattro/29), mediante Polizza fidejussoria n. 2023/50/2660891, emessa in data 15/02/2023 dalla compagnia REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 1.040,33 (Euro millezeroquaranta/33) e mediante Polizza fidejussoria n. 2023/50/2660889, emessa in data 15/02/2023 dalla compagnia REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 749,24 (Euro settecentoquarantanove/24).
- **4.** L'Appaltatore Engineering Platform 67.12. S.r.l. stp ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 11000110036121, emessa in data 17/04/2023 dalla compagnia BENE ASSICURAZIONI S.p.A., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 9.228,84 (Euro novemiladuecentoventotto/84).
- **5.** Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
- 12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative
- **1.** Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare 5.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 13 - PENALI

- 1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6% (zero virgola sei per mille) fino all'1% (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
- 2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.
- **3.** Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5.

ARTICOLO 14 - RECESSO

- 1. L'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- 2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- **3.** L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.
- 4. L'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
- **5.** Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, l'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
- 2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione dell'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
 - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
- 3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione dell'Amministrazione Titolare, anche per conto dei Soggetti Attuatori interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.
- **4.** Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte dell'Amministrazione Titolare non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che l'Amministrazione Titolare e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
- **5.** Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, l'Amministrazione Titolare escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
- 6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
- **7.** Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.

- 2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:
 - a) la mandataria, il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, recede dall'Accordo quadro.
 - b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:
 - b.1 indicare all'Amministrazione Titolare, al Soggetto Attuatore un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
 - **b.2** dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

- 1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.
- 2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
- 3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice dei Contratti.
- 2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

- 1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 5 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 5, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "Protocollo di Legalità" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura UTG competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
- 2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 5) già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
- 3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dai Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al Disciplinare Unico, in qualità di Titolari del trattamento.

ARTICOLO 22 - MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

- 1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
- **2.** Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- **3.** Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.

- **4.** Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile all'Amministrazione Titolare.
- 5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
- 6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

Il presente atto è stato letto ed approvato dalle parti che lo sottoscrivono digitalmente.

MINISTERO DELLA CULTURA - Amministrazione Titolare





APPALTATORE - DOTT. ING. ANTONIO TURCO (Mandataria)

APPALTATORE - ING. LENSI ANTONINO STUDIO INGEGNERIA (Mandataria)

APPALTATORE - Engineering Platform S.r.l. (Mandataria)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 5 nel Lotto Geografico NORD;
- Allegato 2: Garanzia Accordo Quadro.





Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 5 nel Lotto Geografico NORD

TABELLA RIPORTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO

LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI SUB- LOTTO PRESTAZIONALE 5 - SERVIZI DI COLLAUDO	IMPORTO MINIMOCOMPLESSIVO PER I SERVIZI DI PUNTA (0,40 DELL'IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER)	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO				
	Fondazione La Biennale di Venezia	AQ4 - Venezia 1	17.340.000,00 €	6.936.000,00€	Giardini - Riqualificazione Padiglione Centrale	D74H21000070001				
	Fondazione La Biennale di Venezia	AQ4 - Venezia 2	1.700.000,00 €	680.000,00 €	Altri investimenti - Bissuola - riqualificazione struttura area all'aperto per spettacoli dal vivo	D74H21000240001				
	Regione				Complesso turistico Vallette di Ostellato – Manutenzione straordinaria e riqualificazione area esterna	178E22000140006				
NORD	Emilia Romagna	AQ4 - Ferrara 2	AQ4-Tellala 2		1.117.780,00 €	1.117.780,00 €	1.117.780,00 €	447.112,00€	Sistemazione percorsi pedonali e ciclabili, segnaletica e cartellonistica nelle stazioni ravennati del Parco del Delta del Po	C61B21013680001
	Regione				Torre di avvistamento	E83D21008500006				
	Emilia Romagna	AQ4 - Ravenna	555.400,00€	555.400,00€	24 - Ravenna 555.400,00 €	222.160,00 €	Valorizzazione del Parco Naturale di Cervia	E87H21010440006		
	Regione Veneto	AQ4 - Venezia 3	400.000,00€	160.000,00 €	Sviluppo sostenibile, conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi e supporto ad attività di ricerca ambientale	F23H21000020001				





La validità ed efficacia della polizza può essere verificata sul sito www.bene.it selezionando l'icona menù e nella pagina successiva "Verifica Fideiussioni" digitando poi il Numero e il Codice di Controllo riportati su questo documento.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

POLIZZA N. 11000110036121

CODICE DI CONTROLLO: 3862853

SCHEMA TIPO 1.2 / SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31/2018.

	F	Rilasciata da			
BENE ASSICURAZIONI S.p.A.					
via Dei Valtorta 48, 20127 Milano — Co 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Isc			· R.E.A. Milano n. 2110 EC: beneassicurazioni@		nto IVASS n.
CODICE 110001 AGENZIA DI S	EREGNO				
CONTRAENTE					
ENGINEERING PLATFORM 6712 - STP S.r.	l.				
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	A	PEC		
05174200286	0517420028	36	ep-67.12@pec	.it	
CITTÀ	VIA			CAP	PROV.
PADOVA	VIALE DELL	'INDUSTRIA 23		35132	PD
STAZIONE APPALTANTE					
MINISTERO DELLA CULTURA - SEGRETAI	RIATO GENERALE				
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	1	PEC		
97803850581	9780385058	81	sg@pec.cultu	ra.gov.it	
CITTÀ	VIA			CAP	PROV.
ROMA	VIA DEL CO	LLEGIO ROMANO 2	27	00186	RM
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONAI RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 N PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE	AAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT				
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32	/AGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.		NORD. SUB-LOTTO		
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32	/AGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.	RIBASSO % D'A	NORD. SUB-LOTTO		
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA	/AGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.	O GEOGRAFICO 1 -	NORD. SUB-LOTTO		
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84	/AGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.	RIBASSO % D'A	NORD. SUB-LOTTO		
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84	/AGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.	RIBASSO % D', 25,01 % % DEL COSTO	NORD. SUB-LOTTO		E 5 - SERVIZI
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84 Euro Novemiladuecentoventot/84	MAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D' 25,01 % % DEL COSTO 11,01 %	ASTA DELL'OPERA	PRESTAZIONAL	E 5 - SERVIZI
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84 Euro Novemiladuecentoventotto/84 PREMIO ALLA FIRMA RATE SUCCESSIVE DAL 30/06/2026	MAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2.	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D', 25,01 % % DEL COSTO 11,01 % DIRITTI	ASTA DELL'OPERA SPESE NOTARILI	PRESTAZIONAL	TOTALI 330,0
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32	IAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2. IMPONIBILE 293,33	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D'A 25,01 % % DEL COSTO 11,01 % DIRITTI 0,00	ASTA DELL'OPERA SPESE NOTARILI 0,00	IMPOSTE 36,67	TOTALI
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84 Euro Novemiladuecentoventotto/84 PREMIO ALLA FIRMA RATE SUCCESSIVE DAL 30/06/2026 Annuali Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata	IAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2. IMPONIBILE 293,33 88,88	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D'A 25,01 % % DEL COSTO 11,01 % DIRITTI 0,00	ASTA DELL'OPERA SPESE NOTARILI 0,00	IMPOSTE 36,67 11,12	TOTALE
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84 Euro Novemiladuecentoventotto/84 PREMIO ALLA FIRMA RATE SUCCESSIVE DAL 30/06/2026 Annuali Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 13/03/2023 al 30/06/2026 Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettua alla firma della presente il in SERI Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione de	IAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2. IMPONIBILE 293,33 88,88	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D', 25,01 % % DEL COSTO 11,01 % DIRITTI 0,00 0,00	ASTA DELL'OPERA SPESE NOTARILI 0,00 - Firma dell	IMPOSTE 36,67 11,12	TOTALI 330,00 100,00
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84 Euro Novemiladuecentoventotto/84 PREMIO ALLA FIRMA RATE SUCCESSIVE DAL 30/06/2026 Annuali Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 13/03/2023 al 30/06/2026 Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettua alla firma della presente il in SERI Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione de presente Scheda risulta allegata.	IAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2. IMPONIBILE 293,33 88,88	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D', 25,01 % % DEL COSTO 11,01 % DIRITTI 0,00 0,00	ASTA DELL'OPERA SPESE NOTARILI 0,00 - Firma dell	IMPOSTE 36,67 11,12 Cintermediario	TOTALE 330,00
RESILIENZA "PNC", AI SENSI DEL D.L. 6 M PATRIMONIO CULTURALE, EDIFICI E AREI COLLAUDO. CLUSTER NORD - 3 - AQ4 - F LUOGO DI ESECUZIONE COMUNE DI FERRARA (FE) COSTO AGGIUDICAZIONE € 83.822,32 Euro Ottantatremilaottocentoventidue/32 SOMMA GARANTITA € 9.228,84 Euro Novemiladuecentoventotto/84 PREMIO ALLA FIRMA RATE SUCCESSIVE DAL 30/06/2026 Annuali Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 13/03/2023 al 30/06/2026 Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettua	IAGGIO 2021, N. 59 E NATURALI. LOTT FERRARA 2. IMPONIBILE 293,33 88,88	O GEOGRAFICO 1 - RIBASSO % D', 25,01 % % DEL COSTO 11,01 % DIRITTI 0,00 0,00	ASTA D DELL'OPERA SPESE NOTARILI 0,00 - Firma dell Condizioni previste nella	IMPOSTE 36,67 11,12 Cintermediario	TOTALE 330,00

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in SEREGNO

Stampata in data 17/04/2023

Totale allegati: 1

Allegati che integrano il presente contratto: CAUAGN01 ED. 02/2017

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Servizio Clienti - M: clienti@bene.it - T: 800 615398 - F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Schema Tipo 1.2 (D.M. 31/2018)

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

CONDIZIONI CHE RILEVANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
- i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10,00 % dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10,00 %;
- b) 10,00 % dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10,00 % e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20,00 %, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00 %.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T:02.892973 - F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it - 800 615398

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milane Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054



CAUZIONI APPALTI

POLIZZA N. 11000110036121

APPENDICE TESTO LIBERO

APPENDICE TESTO LIBERO n. 1

Contraente: **ENGINEERING PLATFORM**

6712 - STP S.r.l.

Data Effetto: 13/03/2023
Data Scadenza: 30/06/2026

TESTO APPENDICE

CON LA PRESENTE APPENDICE, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA SUINDICATA GARANZIA, SI PRECISA CHE IL SOGGETTO CONTRAENTE DELLA PRESENTE GARANZIA FIDEJUSSORIA DEVE INTENDERSI:

R.T.P.: ENGINEERING PLATFORM 6712 - STP S.R.L. (CAP) / BOTTON PAOLO (MAND)

Fermo ed invariato il resto

IL CONTRAENTE

IL GARANTE Bene Assicurazioni S.p.A.

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in SEREGNO

Stampata in data 17/04/2023

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Servizio Clienti - E: clienti@bene.it - T: 800 615398 - F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054



CAUZIONI APPALTI

POLIZZA N. 11000110036121

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale in cui può andare incontro, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di agire in nome e per conto della Società **BENE ASSICURAZIONI S.p.A.**, con sede in Milano (MI) - 20127 - Via Dei Valtorta n. 48, in qualità di Amministratore Delegato, giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/4/2022 iscritta presso il registro delle imprese di Milano in data 11/1/2017 protocollo n. 6225/2017 per la sottoscrizione della polizza n. **11000110036121** emessa il giorno **17/04/2023**

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/6/2003.

Il notificatore è consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma Mudha Vella

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Servizio Clienti - M: clienti@bene.it - T: 800 615398 - F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 1



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT) - Tel. +39 06.421.0310 - Fax +39 06.421.03500 - Mai assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale 6351.000.000,00 I.v. - C.F., P.IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro imprese di Roma, N. REA: RN-757172 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurativa a n. 1.00022 - Capogrupo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo del Gruppi Assicurativi al n. 015



Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.LGS. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2			GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA				
SCHEDA TECNICA 1.2			(Lavori, Servizi e Forniture) (art.103, comma 1, del codice)				e)
La presente	Scheda Tecnica costitui		e della garar settembre 2		conforme del	lo Schema Tipo 1.2	2 di cui al
Polizza fidejussoria n.	a n. GARANTE					Codice Controllo	
0148403459	HDI ASSICURA	AZIONI SPA	Agenzia	0148/MN4	GALLARATE	- 0148	843
Cauzioni con D.M. In	rconi, 25 – 00144 RON dustria Commercio e A del 10/06/1982. – Nume	rtigianato n° 19853	del 22/07/1	994 Pubblicato	sulla G.U. n°	186 del 10/08/199	94 in regola con il
Contraente (Obbligato p	orincipale)						
ATI:TURCO ANTONIO	(CAPOGRUPPO) - (vec	di allegato AG)					
Cit	ttà .		Via / P	772		CAP	Prov
Stazione appaltante (Be	eneficiario)						
MINISTERO DELLA CU	JLTURA						
Cit	ttà		Via / P.zza C.A.P.		C.A.P.	Prov.	
ROMA		VIA DEL COLLEG			RM		
	C.F. / P.IVA				PEC		
97803850581							
Descrizione opera/servi	izio/fornitura		Luog	o di esecuzione	9		
Vedi allegato AG			LOT	LOTTO GEOGRAFICO NORD 1, AQ4 - VENEZIA 1			
Costo aggiudicazione €				Ribasso % d'asta			
17.340.000,00			%				
Somma garantita	%	del costo dell'opera	1				
€ 87.485,69		(euro	o) Ottantasette	milaquattrocer	toottantacinque/69)	
	rante, con la sottoscriz Scheda risulta allegat	a.	e Scheda te	cnica, accettar	no le condizio	ni previste nella ga	aranzia fidejussoria

Originale in quattro esemplari in: GALLARATE (VA) 16/02/2023

(timbro e firma)

Polizza Mod. C0118 Ed. 04/2018

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalita' e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.Aspx e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

Schema tipo 1.2 (d.m. n.193 del 16 settembre 2022) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso
- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, Comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Marconi, 25 - 00144 Róma (II) - 1el. +39 06.421.031 - Fax +39 06.4210.350 hdi.assicurazionii, 26 pec. hdia.it - www.hdiassicurazionii, 27 Capitale Social 6351.000.000,00 i.v - C.F., P.IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registri Imprese di Róma, N. R.EA: RM-75177 - Autorizza all'esercizio delle Assicuratio con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albi del Imprese Assicurativa al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativa HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Allegato AG ALLEGATO GENERICO

alla Polizza n. 0148403459

Agenzia Ufficio di Rappresentanza Codice Unità di Vendita GALLARATE - 0148 0148

Contraente

ATI:TURCO ANTONIO(CAPOGRUPPO)/STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNIERI ASSOCIATI/STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEG

Beneficiario

MINISTERO DELLA CULTURA

Causale Garanzia/Descrizione Lavori:

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ARTT.54, 60 E 145 DEL D.LGS N.50/2016 , DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11)

E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - IA.02 - IA 04 - S.03)

Elenco dei partecipanti ATI:

Capogruppo: TURCO ANTONIO

Partecipanti: STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNIERI ASSOCIATI; STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNIERI ASSOCIATI;

Il presente allegato fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Originale in 4 esemplari in il: Allegato Modello Edizione GALLARATE (VA) D1004 16/02/2023 11/2011

Il Contraente

HDI Assicurazioni S.p.A.

PAGINA BIANCA



DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr.0148403459

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46. 47. 75 E 76 DEL D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE



Il sottoscritto

in qualità di


Dirigente Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 - R.E.A di Roma al n. 75172/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 28 Aprile 2022, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

16/02/2023 Roma,lì





PAGINA BIANCA





Appendice a testo libero

Rami Cauzioni

Codice controllo

							Codice controllo
Appendice n.	1	Polizza n.	0148403459	<u>Ag. n.</u>	0148		843
Contraente:	STUDIO TEC		LI INGEGNIË)/STUDIO TECNI ERI ASSOCIATI	CO CARBONAF	RA INGEGNIEI	RI ASSOCIATI/
	(Sede/indirizzo)						
Beneficiario:	,	DELLA CULT	URA				
	(Denominazione	e)					
Durata:	3 AA	4 MM	13 GG	decorrenza	17/02/2023	scadenza	30/06/2026

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che : A) LA DURATA DELLA POLIZZA 0148403459 E' FINO AL 30/06/2026

B) IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO E' PARI AL 20,333%

FERMO IL RESTO

HDI Assicurazioni S.p.A. **IL CONTRAENTE** Liquidazione premio Premi da Premio imponibile Diritti corrispondere Alla firma 0,00 0,00 0,00 0,00 Di proroga 777,65 0,00 97,21 874,86 (secondo il frazionamento sopra indicato) Emesso in quattro esemplari in GALLARATE (VA) 23/02/2023 In a mie mani. L'esattore (timbro e firma) L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità L'Agente

Mod.CZTL Ed. 05/2015

PAGINA BIANCA



DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr.0148403459

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46. 47. 75 E 76 DEL D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE



Il sottoscritto


in qualità di Dirigente Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 - R.E.A di Roma al n. 75172/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 28 Aprile 2022, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

24/02/2023 Roma,lì





PAGINA BIANCA



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA			
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022.				

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2023/50/2660890	803 Ag. BARI CAVOUR

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
ING. LENSI/GAMI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO RO	- 01471360717

Sede	Via/p.zza n.civico	Сар	Prov.

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
MINISTERO DELLA CULTURA SEGRETARIATO GENERALE	V. DEL COLLEGIO ROMANO 27
	00186 ROMA RM

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG!!) E SERVIZI DI INGENGERIA E	COme indicato
ARCHITETTURA (E.21-IA.02-IA.04-S.03).LOTTO NORD 2 VENEZIA 2	

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 6,30 % importo contrattuale
€ 1.700.000,00	6,340	€ 3.184,29

Premio per il periodo dal 14/02/2023 al 31/12/2026 Euro 360,00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE IL GARANTE











Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua @pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660890

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

- 1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

b)

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario:
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- 3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

- 1. L'efficacia della garanzia:
- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
- 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- 1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- 3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- 4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

- 1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- 2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capporuppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660890

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Utente:A180319 Mod. 5104 CAU



SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italio) - realemutua(@pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: (803) - BARI CAVOUR NUMERO DI POLIZZA: 2023/50/2660890 CONTRAENTE: ING. LENSI/GAMI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO RO CODICE FISCALE: PARTITA IVA: 01471360717 VICO ZEZZA 2 71121 - FOGGIA (FG) DECORRENZA CONTRATTO SCADENZA CONTRATTO **DURATA CONTRATTO** DATA PRIMA SCADENZA FRAZIONAMENTO FRAZIONAMENTO **EMISSIONE** PROROGA 02 2023 31 12 2026 03 10 31 12 2026 Unico Annuale SOSTITUISCE LE POLIZZE NS. DELEGA IMPORTO CAUZIONE NS. QUOTA COASSICURAZIONE N PART PAGATO AL 3.184,29 sino TOTALE PRIMA RATA EURO 236.48 59.12 24.40 40,00 360,00 TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 74,20 18.55 13,91 13,34 120,00 CODICE DI AGGREGAZIONE CODICE RISCHIO TAC.RINNOVO NUM. VARIAZIONE COORBLIGAT CONTROGARANZI RISCHIO COMUNE POLIZZA COLLEGATA 118 SI NC

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" (in seguito "Scheda Tecnica"), parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 (in seguito "Schema Tipo"), il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 (in seguito "Codice");
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 10 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.

Art. 11 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua @pec. realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di ossicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660890

Art. 13 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 15 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE



II Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art.

IL CONTRAENTE

14 (Foro competente).



1122040008499896

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 19806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

ALLEGATO

AGENZIA: BARI CAVOUR	POLIZZA n.: 2023/50/2660890 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE	
Associazione Temporanea d'Imprese ING Capogruppo ING. LENSI ANTONINO - GAMI ENGINEERING SRL - STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI A	Composta da: 01471360717	

La presente polizza è emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE



Il Garante SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI L'Agente Procuratore












DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 E 76 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto quale Amministratore della "Alessandro e Davide Nardilli s.a.s." - Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di Bari "Cavour" della Società Reale Mutua di Assicurazioni , con sede in Torino – via Corte d'Appello 11 – dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in virtù di procura per Notar Angelo Chianale di Torino del 19/01/2022 , repertorio n. 91947/44529, è legittimato a firmare la presente su polizza fidejussoria n. 2023/50/2660890

Bari, 15/02/2023.









Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2023/50/2660891	803 Ag. BARI CAVOUR

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
ING. LENSI/GAMI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO RO	- 01471360717

Sede	Via/p.zza n.civico	Сар	Prov.

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
MINISTERO DELLA CULTURA SEGRETARIATO GENERALE	V. DEL COLLEGIO ROMANO 27
	00186 ROMA RM

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG!!) E SERVIZI DI INGENGERIA E	COme indicato
ARCHITETTURA (E.21-IA.02-IA.04-S.03).LOTTO NORD 4 RAVENNA	

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 6,30 % importo contrattuale
€ 555.400,00	6,340	€ 1.040,33

Premio per il periodo dal 14/02/2023 al 31/12/2026 Euro 360,00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE IL GARANTE













Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua @pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660891

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

- 1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

b)

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario:
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- 3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

- 1. L'efficacia della garanzia:
- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
- 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- 1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- 3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- 4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

- 1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- 2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capporuppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660891

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Utente:A180319 Mod. 5104 CAU



SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua(@pec.realemutua(it. + Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: (803) - BARI CAVOUR NUMERO DI POLIZZA: 2023/50/2660891 CONTRAENTE: ING. LENSI/GAMI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO RO CODICE FISCALE: PARTITA IVA: 01471360717 VICO ZEZZA 2 71121 - FOGGIA (FG) DECORRENZA CONTRATTO SCADENZA CONTRATTO **DURATA CONTRATTO** DATA PRIMA SCADENZA FRAZIONAMENTO FRAZIONAMENTO **EMISSIONE** PROROGA 02 2023 31 12 2026 03 10 31 12 2026 Unico Annuale SOSTITUISCE LE POLIZZE NS. DELEGA IMPORTO CAUZIONE NS. QUOTA COASSICURAZIONE N PART PAGATO AL 1.040,33 sino TOTALE PRIMA RATA EURO 236.48 59.12 24.40 40,00 360,00 TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 74,20 18.55 13,91 13,34 120,00 CODICE DI AGGREGAZIONE CODICE RISCHIO TAC.RINNOVO NUM. VARIAZIONE COORBLIGAT CONTROGARANZI RISCHIO COMUNE POLIZZA COLLEGATA 118 SI NC

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" (in seguito "Scheda Tecnica"), parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 (in seguito "Schema Tipo"), il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 (in seguito "Codice");
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 10 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.

Art. 11 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua @pec. realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di ossicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660891

Art. 13 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 15 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE



II Garante SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competente).

IL CONTRAENTE



1122040008499985

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita NA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

ALLEGATO

AGENZIA: BARI CAVOUR	POLIZZA n.: 2023/50/266089	1 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEG	GRANTE
Associazione Temporanea d'Imprese INC Capogruppo ING. LENSI ANTONINO - GAMI ENGINEERING SRL - STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI.	07357600720	STUDIO TECNICO RO composta da: 08491140722	
La presente polizza è emessa in BARI il 15	/02/2023.		
IL CONTRAENTE	SOUTH OF SOU	SOCIETA' REALE M	Garante IUTUA DI ASSICURAZIONI te Procuratore










DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 E 76 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto uale Amministratore della "Alessandro e Davide Nardilli s.a.s." - Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di Bari "Cavour" della Società Reale Mutua di Assicurazioni , con sede in Torino – via Corte d'Appello 11 – dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in virtù di procura per Notar Angelo Chianale di Torino del 19/01/2022 , repertorio n. 91947/44529, è legittimato a firmare la presente su polizza fidejussoria n. 2023/50/2660891

Bari, 15/02/2023.

In fede.









2023/50/2660889

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA			
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022.				
Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)			

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
ING. LENSI/GAMI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO RO	- 01471360717

803 Ag. BARI CAVOUR

Sede	Via/p.zza n.civico	Сар	Prov.	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede		
MINISTERO DELLA CULTURA SEGRETARIATO GENERALE	V. DEL COLLEGIO ROMANO 27		
	00186 ROMA RM		

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG!!) E SERVIZI DI INGENGERIA E	COme indicato
ARCHITETTURA (E.21-IA.02-IA.04-S.03).LOTTO NORD 5 VENEZIA 3	

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 6,30 % importo contrattuale				
€ 400.000,00	6,340	€ 749,24				

Premio per il periodo dal 14/02/2023 al 31/12/2026 Euro 360,00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

IL GARANTE









Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua @pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660889

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

- 1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

b)

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario:
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- 3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

- 1. L'efficacia della garanzia:
- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
- 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- 1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- 3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- 4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

- 1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- 2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9906 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

POLIZZA n.: 2023/50/2660889

AGENZIA: BARI CAVOUR Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Utente:A180319 Mod. 5104 CAU



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generole: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di ossicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: (803) – BARI CAVOUR NUMERO DI POLIZZA: 2023/50/2660889

CONTRAENTE: ING. LENSI/GAMI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO RO CODICE FISCALE: PARTITA IVA: 01471360717

DEC0	ORRENZ	1	2023	sca g. 31	DENZA	2 a.	2026	00	ATA C m. 10	ONTRATT	4	DA g. 3	ATA PRIMA S	SCAI	2026		AZIONAMENTO EMISSIONE Unico		FRAZIONAMENTO PROROGA Annuale
	S	OSTITUI	SCE LE P	OLIZZE _						DELEGA	NS. QUO	ATC	COD. DEL		N. POL	IZZA DEL	EGATARIA		IMPORTO CAUZIONE
N PARTE					PAGA	TO AL	COASSIC	CURAZIONE											749,24
sino	AGENZIA	RAMO	N. DI PC	LIZZA	m.	a.			<u>L</u>										
								236	´			59,1	12		24,40		40,00)	TOTALE PRIMA RATA EURO 360,00
							-TOTALE	PREMIO NET	10 +	A	CCESSORI			- DIR	RITTI ———		- IMPOSTA	710	TALE RATE SUCCESSIVE EURO
								74	,20			18,5	55		13,91		13,34		120,00
TAC.RIN	OVON	NUM. V	ARIAZIONE	COOBE	BLIGATI	CODIC	E RISCHIO	CONTROGARANZIE RISC		RISCH	CHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		OLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE		
S sì/r				N sì/	-		118			Agenzia	Ramo		N. Polizza		Agenzia	Ramo	N. Polizza		

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" (in seguito "Scheda Tecnica"), parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 (in seguito "Schema Tipo"), il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 (in seguito "Codice");
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 10 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio.

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.

Art. 11 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - realemutua @pec. realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di ossicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVOUR POLIZZA n.: 2023/50/2660889

Art. 13 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 15 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in BARI il 15/02/2023.

IL CONTRAENTE



II Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

Allein Jag

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

1122040008500002

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita NA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

ALLEGATO

AGENZIA: BARI CAVOUR	POLIZZA n. : 202	23/50/2660889 DELLA	A QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE
Associazione Temporanea d'Imprese Capogruppo ING. LENSI ANTONINO - GAMI ENGINEERING SRL - STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNI	07357	IEERING SRL/STUDIO T 01471360717 600720	TECNICO RO composta da: 08491140722
La presente polizza è emessa in BARI	il 15/02/2023.		
IL CONTRAENTE		O SOLICE OF SOCIETY OF	II Garante SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZION









DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 E 76 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto uale Amministratore della "Alessandro e Davide Nardilli s.a.s." - Agente Capo Procuratore dell'Agenzia Principale di Bari "Cavour" della Società Reale Mutua di Assicurazioni , con sede in Torino – via Corte d'Appello 11 – dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in virtù di procura per Notar Angelo Chianale di Torino del 19/01/2022 , repertorio n. 91947/44529, è legittimato a firmare la presente su polizza fidejussoria n. 2023/50/2660889

Bari, 15/02/2023.



